



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

consiglio regionale

STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
e successive modifiche e integrazioni



Testo coordinato al 24 febbraio 2026

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
aggiornata con le ultime modifiche apportate dalla
legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1

Legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1¹
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

Sommario

TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Art. 1.....	1
Art. 2.....	1
Art. 3.....	1

TITOLO II
POTESTÀ DELLA REGIONE
Capo I
Potestà legislativa

Art. 4.....	1
Art. 5.....	2
Art. 6.....	3
Art. 7.....	3

Capo II
Potestà amministrativa

Art. 8.....	3
Art. 9.....	4
Art. 10.....	4
Art. 11.....	4

TITOLO III
ORGANI DELLA REGIONE - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI
Capo I
Organi della Regione

Art. 12.....	4
--------------	---

Capo II
Il Consiglio regionale

Art. 13.....	5
Art. 14.....	6
Art. 15.....	6
Art. 16.....	6
Art. 17.....	6
Art. 18.....	7
Art. 19.....	7
Art. 20.....	7
Art. 21.....	7

¹ Pubblicata nella G.U. dell'1 febbraio 1963, n. 29.

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 22	7
Art. 23	8
Capo III	
Funzioni del Consiglio regionale	
Art. 24	8
Art. 25	8
Art. 26	8
Capo IV	
La formazione delle leggi regionali	
Art. 27	9
Art. 28	9
Art. 29 (ABROGATO)	9
Art. 30 (ABROGATO)	9
Art. 31	9
Art. 32	9
Art. 33 (ABROGATO)	10
Capo V	
Il Presidente della Regione e la Giunta regionale	
Art. 34	10
Art. 35 (ABROGATO)	10
Art. 36 (ABROGATO)	10
Art. 37 (ABROGATO)	10
Art. 38 (ABROGATO)	11
Art. 39 (ABROGATO)	11
Art. 40	11
Art. 41	11
Capo VI	
Funzioni del Presidente della Regione	
Art. 42	11
Art. 43 (ABROGATO)	11
Art. 44	12
Art. 45	12
Capo VII	
Funzioni della Giunta regionale	
Art. 46 (ABROGATO)	12
Art. 47	12
TITOLO IV	
FINANZE - DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE	
Art. 48	13
Art. 49	13

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

Art. 50.....	13
Art. 51.....	13
Art. 52.....	14
Art. 53.....	14
Art. 54.....	15
Art. 55.....	15
Art. 56.....	15
Art. 57.....	15

TITOLO V CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 58.....	15
--------------	----

TITOLO VI ENTI LOCALI

Art. 59.....	15
Art. 46 (ABROGATO).....	16

TITOLO VII RAPPORTI TRA STATO E REGIONE

Art. 61.....	16
Art. 62.....	16

TITOLO VIII DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 63.....	17
Art. 64.....	17
Art. 65.....	17
Art. 66.....	17
Art. 67.....	18
Art. 68.....	18
Art. 69.....	18
Art. 70.....	18

TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA REGIONE

Art. 1

Il Friuli-Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il presente Statuto.

Art. 2

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia, di Udine, di Pordenone e di Trieste.²

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvato con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

TITOLO II
POTESTÀ DELLA REGIONE

Capo I
Potestà legislativa

Art. 4

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica,³ con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- 1) ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
- 1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;⁴
- 2) agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
- 3) caccia e pesca;

² Comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge costituzionale 28 luglio 2016, n. 1.

Si riporta di seguito il testo previgente del primo comma dell'articolo 2:

<<Art. 2

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico.>>.

³ Le parole <<ordinamento giuridico della Repubblica>> hanno sostituito le parole <<ordinamento giuridico dello Stato>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. b), della legge costituzionale 2/2001.

⁴ Numero aggiunto dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.

- 4) usi civici;
- 5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
- 6) industria e commercio;
- 7) artigianato;
- 8) mercati e fiere;
- 9) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
- 10) turismo e industria alberghiera;
- 11) trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
- 12) urbanistica;
- 13) acque minerali e termali;
- 14) istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 5

Con l'osservanza dei limiti generali indicati nell'articolo 4 ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

- [1) elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;]⁵
- 2) disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
- 3) istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;
- [4) disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;]⁶
- [5) ordinamento e circoscrizione dei Comuni;]⁷
- 6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
- 7) disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
- 8) ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;
- 9) istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
- 10) miniere, cave e torbiere;
- 11) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
- 12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione;
- 13) polizia locale, urbana e rurale;
- 14) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni; opere idrauliche di 4^a e 5^a categoria;
- 15) istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza

⁵ Numero abrogato dall'articolo 5, comma 1, lett. c), della legge costituzionale 2/2001.

⁶ Numero abrogato dall'articolo 9, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 26 gennaio 2026, n. 1.

⁷ Numero abrogato dall'articolo 5, comma 2, della legge costituzionale 2/1993.

scolastica;

- 16) igiene e sanità, assistenza sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
- 17) cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
- 18) edilizia residenziale pubblica;⁸
- 19) toponomastica;
- 20) servizi antincendi;
- 21) annona;
- 22) opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Art. 6

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

- 1) scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
- 2) lavoro, previdenza e assistenza sociale;
- 3) antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna, oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscono alla Regione questa facoltà.

Art. 7

La Regione provvede con legge:

- 1) all'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
- 2) alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
- 3) all'istituzione di nuovi Comuni, anche in forma di Città metropolitane,⁹ ed alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate;
- 3-bis) all'istituzione di nuovi enti di area vasta e alla modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.¹⁰

Capo II Potestà amministrativa

Art. 8¹¹

1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformità ai principi della Costituzione

⁸ Le parole <<edilizia residenziale pubblica>> hanno sostituito le parole <<edilizia popolare>> per effetto dell'articolo 1 della legge costituzionale 1/2026.

⁹ Le parole <<, anche in forma di Città metropolitane,>> sono state aggiunte dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 1/2016.

¹⁰ Numero aggiunto dall'articolo 2 della legge costituzionale 1/2026.

¹¹ Articolo così sostituito dall'articolo 3 della legge costituzionale 1/2026.

Si riporta di seguito il testo previgente dell'articolo 8:

<<Art. 8

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica.>>.

e del presente Statuto.

Art. 9

La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.

Art. 10

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,¹² l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.¹³

Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.

Art. 11¹⁴

1. I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Gli enti di area vasta sono titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale.

2. In attuazione dei principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, la legge regionale disciplina le forme, anche obbligatorie, di esercizio associato delle funzioni comunali.

3. La Regione assicura i finanziamenti per l'esercizio delle funzioni conferite.

TITOLO III ORGANI DELLA REGIONE - COSTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

Capo I Organi della Regione

Art. 12

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione¹⁵.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del

¹² Le parole <<ed ai Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,>> hanno sostituito le parole <<, alle Province ed ai Comuni>> per effetto dell'articolo 3, comma 1, della legge costituzionale 1/2016.

¹³ Le parole <<Presidente della Regione>> hanno sostituito le parole <<Presidente della Giunta regionale>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 2/2001.

¹⁴ Articolo così sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge costituzionale 1/2016 e successivamente aggiunto il secondo periodo del comma 1 dall'articolo 4 della legge costituzionale 1/2026.

¹⁵ Le parole <<e il Presidente della Regione>> hanno sostituito le parole <<ed il suo Presidente>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. d), della legge costituzionale 2/2001.

referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.¹⁶

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.¹⁶

La legge regionale di cui al secondo comma può essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale.^{16 17}

[Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.]^{16 18}

Capo II Il Consiglio regionale

Art. 13¹⁹

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

¹⁶ Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto sono stati aggiunti dall'articolo 5, comma 1, lett. d), della legge costituzionale 2/2001.

Le leggi statutarie, approvate dal Consiglio regionale secondo le previsioni del secondo comma dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia, come modificato dalla legge costituzionale 2/2001, sono le seguenti:

- LR 7/3/2003, n. 5 "Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali."
- LR 29/07/2004, n. 21 "Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto."
- LR 18/06/2007, n. 17 "Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia."
- LR 18/07/2014, n. 14 "Modifiche alla legge regionale 7 marzo 2003, n. 5 (Articolo 12 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Norme relative alla richiesta, indizione e svolgimento dei referendum abrogativo, propositivo e consultivo e all'iniziativa popolare delle leggi regionali)".

La disciplina relativa al referendum confermativo prevista al quarto comma del presente articolo, è stata approvata con legge regionale 27 novembre 2001, n. 29 "Norme sul referendum confermativo previsto dall'articolo 12, quarto e quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia."

¹⁷ Comma così sostituito dall'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 1/2026.

Si riporta di seguito il testo previgente del quarto comma dell'articolo 12:

<<La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.>>.

¹⁸ Comma abrogato dall'articolo 5, comma 1, lett. b), della legge costituzionale 1/2026.

¹⁹ Articolo sostituito dall'articolo 5, comma 1, lett. e), della legge costituzionale 2/2001, dall'articolo 1 della legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1 e da ultimo sostituito il comma 2 dall'articolo 6 della legge costituzionale 1/2026.

Si riporta di seguito il testo previgente dell'articolo 13:

2. Il Consiglio regionale è composto da quarantanove consiglieri.

Art. 14²⁰

Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Regione²¹ e potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del periodo di cui al precedente comma.

Il decreto di indizione delle elezioni deve essere pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione²¹ in carica.

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

Art. 15

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto la maggiore età il giorno delle elezioni.²²

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a 10 mila abitanti, ovvero di membro del Parlamento europeo.²³

[Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità sono stabiliti con legge dello Stato.]²⁴

Art. 16

I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato.

Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 17

Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta giuramento, secondo la seguente formula:

<<Art. 13

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto.

2. Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 25.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati desunti dall'ultima rilevazione ufficiale dell'ISTAT Movimento e calcolo della popolazione residente annuale antecedente il decreto di convocazione dei comizi elettorali.>>.

²⁰ Articolo modificato dall'articolo 2 della legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1 e dall'articolo 2 della legge costituzionale 12 aprile 1989, n. 3.

²¹ Le parole <<Presidente della Regione>> hanno sostituito le parole <<Presidente della Giunta regionale>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 2/2001.

²² Le parole <<la maggiore età>> hanno sostituito le parole <<il 25° anno di età>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 1/2016.

²³ Le parole <<, ovvero di membro del Parlamento europeo>> sono state aggiunte dall'articolo 5, comma 1, lett. f), della legge costituzionale 2/2001.

²⁴ Comma abrogato dall'articolo 5, comma 1, lett. g), della legge costituzionale 2/2001.

<<Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione>>.

Art. 18

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell'Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.

L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Subito dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza, i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

Art. 19

Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 20

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta il Presidente della Regione²⁵ o un quarto dei consiglieri.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 21

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 22

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale [o quando non sia in grado di funzionare].²⁶

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

²⁵ Le parole <<Presidente della Regione>> hanno sostituito le parole <<Presidente della Giunta regionale>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 2/2001.

²⁶ Le parole <<o quando non sia in grado di funzionare>> sono state soppresse dall'articolo 5, comma 1, lett. h), della legge costituzionale 2/2001.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Regione, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.²⁷

Art. 23

L'invito a sostituire la Giunta regionale o il Presidente della Regione²⁸, previsto dal primo comma dell'articolo 22, è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

Capo III **Funzioni del Consiglio regionale**

Art. 24

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 25

Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Art. 26

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

I progetti sono inviati, dal Presidente della Regione²⁹, al Governo per la presentazione alle Camere.

Il Consiglio regionale può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

²⁷ Comma aggiunto dall'articolo 5, comma 1, lett. i), della legge costituzionale 2/2001.

²⁸ Le parole << il Presidente della Regione >> hanno sostituito le parole << il suo Presidente >> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. l), della legge costituzionale 2/2001.

²⁹ Le parole <<Presidente della Regione>> hanno sostituito le parole <<Presidente della Giunta regionale>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 2/2001.

Capo IV
La formazione delle leggi regionali

Art. 27

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 5.000.³⁰

Art. 28

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo e con votazione finale.

[Art. 29³¹

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvi al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.]

[Art. 30³²

La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.]

Art. 31

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione³³ con la formula: <<Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Regione³⁴ promulga la seguente legge>>. Al testo della legge, segue la formula: <<La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione>>.

Art. 32

La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

³⁰ Le parole <<5.000>> hanno sostituito le parole <<15 mila>> per effetto dell'articolo 6, comma 1, della legge costituzionale 1/2016.

³¹ Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lett. b), della legge costituzionale 1/2026.

³² Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lett. b), della legge costituzionale 1/2026.

³³ Le parole <<Presidente della Regione>> hanno sostituito le parole <<Presidente della Giunta regionale>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 2/2001.

³⁴ Le parole <<Presidente della Regione>> hanno sostituito le parole <<Presidente della Giunta regionale>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 2/2001.

[Art. 33³⁵

La legge regionale è sottoposta a referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio della Regione.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Le altre modalità per l'attuazione del referendum sono determinate dalla legge regionale prevista dall'articolo 5 del presente Statuto.]

Capo V

Il Presidente della Regione³⁶ e la Giunta regionale

Art. 34³⁷

La Giunta regionale è composta del Presidente e degli assessori. Un assessore assume le funzioni di Vicepresidente.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.

[Art. 35³⁸

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'Ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.]

[Art. 36³⁹

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.]

[Art. 37⁴⁰

³⁵ Articolo abrogato dall'articolo 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 2/2001.

³⁶ Le parole <<Presidente della Regione>> hanno sostituito le parole <<Presidente della Giunta regionale>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 2/2001.

³⁷ Articolo così sostituito dall'articolo 5, comma 1, lett. n), della legge costituzionale 2/2001. Si riporta di seguito il testo previgente dell'articolo 34:

<<Art. 34

Con legge regionale è stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e può essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche in località diverse dal capoluogo della Regione.

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio con le modalità stabilite negli articoli seguenti ed è costituita dal Presidente e da assessori effettivi, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza o di impedimento.

La Giunta regionale dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall'articolo 37.

In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa, il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o per la integrazione; la Giunta resta in carica, per l'amministrazione ordinaria, fino alla elezione della nuova.>>.

³⁸ Articolo abrogato dall'articolo 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 2/2001.

³⁹ Articolo abrogato dall'articolo 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 2/2001.

⁴⁰ Articolo abrogato dall'articolo 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 2/2001.

La Giunta regionale o uno o più dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'articolo 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione.]

[Art. 38⁴¹

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto, le dimissioni dell'intera Giunta.]

[Art. 39⁴²

Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.]

Art. 40

L'Ufficio di Presidente della Regione⁴³ o di assessore è incompatibile con qualunque altra carica pubblica.

Art. 41

Al Presidente della Regione⁴⁴ ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica.

Capo VI

Funzioni del Presidente della Regione⁴⁵

Art. 42

Il Presidente della Regione⁴⁶:

- a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, soprintende agli uffici e servizi regionali;
- b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale.

[Art. 43⁴⁷

⁴¹ Articolo abrogato dall'articolo 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 2/2001.

⁴² Articolo abrogato dall'articolo 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 2/2001.

⁴³ Le parole <<Presidente della Regione>> hanno sostituito le parole <<Presidente della Giunta regionale>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 2/2001.

⁴⁴ Le parole <<Presidente della Regione>> hanno sostituito le parole <<Presidente della Giunta regionale>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 2/2001.

⁴⁵ Le parole <<Presidente della Regione>> hanno sostituito le parole <<Presidente della Giunta regionale>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 2/2001.

⁴⁶ Le parole <<Presidente della Regione>> hanno sostituito le parole <<Presidente della Giunta regionale>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 2/2001.

⁴⁷ Articolo abrogato dall'articolo 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 2/2001.

Il Presidente della Giunta con decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, provvede alla designazione dell'assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all'assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a regolare le supplenze.]

Art. 44

Il Presidente della Regione⁴⁸ interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 45

Il Presidente della Regione⁴⁹ presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.

Il Presidente della Regione⁵⁰ risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.

Capo VII Funzioni della Giunta regionale

[Art. 46⁵¹

Spetta alla Giunta regionale: deliberare i regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservate agli assessori in base al primo comma dell'articolo 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione dei servizi pubblici regionali, affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.]

Art. 47

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.

La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

⁴⁸ Le parole <<Presidente della Regione>> hanno sostituito le parole <<Presidente della Giunta regionale>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 2/2001.

⁴⁹ Le parole <<Presidente della Regione>> hanno sostituito le parole <<Presidente della Giunta regionale>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 2/2001.

⁵⁰ Le parole <<Presidente della Regione>> hanno sostituito le parole <<Presidente della Giunta regionale>> per effetto dell'articolo 5, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 2/2001.

⁵¹ Articolo abrogato dall'articolo 5, comma 1, lett. m), della legge costituzionale 2/2001.

TITOLO IV
FINANZE - DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE

Art. 48

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 49 ⁵²

1. Spettano alla Regione le seguenti quote di gettito delle sottoindicate entrate tributarie erariali:

- a) i 2,975 decimi del gettito dell'accisa sulla benzina e i 3,034 decimi del gettito dell'accisa sul gasolio erogati nella Regione per uso di autotrazione;
- b) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sull'energia elettrica consumata nella Regione;
- c) i 5,91 decimi del gettito dell'accisa sui tabacchi lavorati immessi in consumo nella Regione;
- d) i 5,91 decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) afferente all'ambito territoriale, esclusa l'IVA applicata alle importazioni, da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;
- e) i 5,91 decimi del gettito di qualsiasi altro tributo erariale, comunque denominato, maturato nell'ambito del territorio regionale, ad eccezione: delle accise diverse da quelle indicate alle lettere a), b) e c); dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio e altri prodotti; delle entrate correlate alle accise; della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto; delle entrate derivanti dai giochi; delle tasse automobilistiche; dei canoni di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione. Per i tributi erariali per i quali non è individuabile il gettito maturato, si fa riferimento al gettito riscosso nel territorio regionale.

2. La devoluzione alla Regione delle quote di gettito dei tributi erariali indicati nel presente articolo è effettuata al netto delle quote devolute ad altri enti pubblici e territoriali.

3. La Regione partecipa al gettito delle imposte sostitutive istituite dallo Stato nella misura in cui ad essa o agli enti locali del suo territorio è attribuito il gettito delle imposte sostituite».

Art. 50

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.

Art. 51

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane.⁵³

Il gettito relativo a tributi propri e a partecipazioni e addizionali su tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscano agli enti locali spetta alla Regione con riferimento agli enti locali del proprio

⁵² Articolo così sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2018 dall'articolo 1, comma 817, lett. a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205, approvato ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.

⁵³ Le parole <<e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane>> hanno sostituito le parole <<, delle Province e dei Comuni>> per effetto dell'articolo 7, comma 1, della legge costituzionale 1/2016.

territorio, ferma restando la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato.⁵⁴

Qualora la legge dello Stato attribuisca agli enti locali la disciplina dei tributi, delle addizionali⁵⁵ o delle compartecipazioni di cui al secondo comma, spetta alla Regione individuare criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel proprio territorio.⁵⁴

Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, la Regione può:

a) con riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, modificare le aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni dal pagamento, introdurre detrazioni di imposta e deduzioni dalla base imponibile;

b) nelle materie di propria competenza, istituire nuovi tributi locali, disciplinando, anche in deroga alla legge statale, tra l'altro, le modalità di riscossione;

b-bis) disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.^{54 56}

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di spettanza delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione.⁵⁷

Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della regione.⁵⁸

Art. 52

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

Art. 53

La Regione collabora all'accertamento delle imposte erariali sui redditi dei soggetti con domicilio fiscale nel suo territorio.⁵⁹

A tal fine la Giunta regionale ha facoltà di segnalare, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui scade il termine per l'accertamento, agli uffici finanziari dello Stato nella regione, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione di un maggiore imponibile, fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla.⁵⁹

⁵⁴ Gli attuali commi secondo, terzo e quarto sono stati aggiunti dalla lett. a) del comma 157 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, in base a quanto previsto dall'articolo 63, quinto comma, dello Statuto.

⁵⁵ Le parole <<, delle addizionali>> sono state aggiunte dall'articolo 1, comma 875-quinquies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come inserito dall'art. 33-ter, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

⁵⁶ Le lettere b) e b-bis) hanno sostituito la lett. b) per effetto dell'articolo 1, comma 875-sexsies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come inserito dall'art. 33-ter, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

⁵⁷ Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 817, lett. b), della legge 205/2017.

⁵⁸ Comma aggiunto dall'articolo 1, comma 555, della legge 234/2021.

⁵⁹ Gli attuali commi primo, secondo e terzo hanno sostituito l'originario primo comma, per effetto dell'articolo 2 della legge 457/1984, in base a quanto previsto dall'articolo 63, quinto comma, dello Statuto.

Gli uffici finanziari dello Stato nella regione sono tenuti a riferire alla Giunta regionale i provvedimenti adottati in base alle indicazioni dalla stessa ricevute.⁵⁹

La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l'accertamento e la riscossione di propri tributi. Le predette intese definiscono i necessari indirizzi e obiettivi strategici relativi all'attività di accertamento dei tributi nel territorio della Regione, la quale è svolta attraverso i conseguenti accordi operativi con le Agenzie fiscali.⁶⁰

Art. 54

Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,⁶¹ e degli enti di area vasta⁶² al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

Art. 55

Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato:

- 1) le foreste;
- 2) le miniere e le acque minerali e termali;
- 3) le cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

Art. 56

Sono trasferiti alla Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 57

Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione.

TITOLO V CONTROLLI SULL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 58

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

TITOLO VI ENTI LOCALI

Art. 59⁶³

1. L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città

⁶⁰ Il comma è stato così modificato dall'articolo 1, comma 157, lett. b), della legge 220/2010, in base a quanto previsto dall'articolo 63, quinto comma, dello Statuto.

⁶¹ Le parole <<dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,>> hanno sostituito le parole <<delle Province e dei Comuni>> per effetto dell'articolo 8, comma 1, della legge costituzionale 1/2016.

⁶² Le parole <<e degli enti di area vasta>> sono state aggiunte dall'articolo 7 della legge costituzionale 1/2026.

⁶³ Articolo sostituito dall'articolo 9, comma 1, della legge costituzionale 1/2016 e successivamente modificato il comma 1 e

metropolitane, e su enti di area vasta a elezione diretta, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto.

1-bis. La legge regionale disciplina la prima istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differenziate, le funzioni, la forma di governo e le modalità di elezione degli organi degli enti di area vasta.

[Art. 60⁶⁴

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.]

**TITOLO VII
RAPPORTI TRA STATO E REGIONE**

Art. 61

È istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 62

Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:

1) coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;

2) vigila sull'esercizio da parte della Regione e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,⁶⁵ delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni;

3) costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.

Al Commissario del Governo devono essere inviati tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

aggiunto il comma 1 bis) dall'articolo 8, comma 1, lett. a) e b), della legge costituzionale 1/2026.

Si riporta di seguito il testo previgente dell'articolo 59:

<<Art. 59

L'ordinamento degli enti locali della Regione si basa sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, quali enti autonomi obbligatori con propri statuti, poteri e funzioni, secondo i principi fissati dalla Costituzione e dal presente Statuto.>>.

Si veda anche l'articolo 10 della legge costituzionale 1/2026 che così dispone:

<<Art. 10 (*Disposizioni finali*)

1. Agli enti di area vasta di cui all'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, come modificato dall'articolo 8 della presente legge costituzionale, si applicano, in quanto compatibili, le norme di attuazione statutaria previste per gli enti locali.>>.

⁶⁴ Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 1, lett. b), della legge costituzionale 1/2026.

⁶⁵ Le parole <<e dei Comuni, anche nella forma di Città metropolitane,>> hanno sostituito le parole <<, delle Province e dei Comuni>> per effetto dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 1/2016.

TITOLO VIII
DISPOSIZIONI INTEGRATIVE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 63

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per le modificazioni appartiene anche al Consiglio regionale.⁶⁶

I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro due mesi.⁶⁶

Le modificazioni approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.⁶⁶

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni caso, sentita la Regione.

Art. 64

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 65

Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

Art. 66

Con le norme da emanarsi nei modi previsti dall'articolo 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine, un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto-Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.

Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.

La Regione decentra in detto circondario i suoi uffici.⁶⁷

[I Comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'articolo 11.]⁶⁸

⁶⁶ Gli attuali commi secondo, terzo e quarto sono stati inseriti dall'articolo 5, comma 1, lett. o), della legge costituzionale 2/2001.

⁶⁷ Comma così sostituito dall'articolo 11, comma 1, lett. a), della legge costituzionale 1/2016.

Si riporta di seguito il testo previgente del terzo comma dell'articolo 66:

<<3. La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici.>>

⁶⁸ Quarto comma abrogato dall'articolo 11, comma 1, lett. b), della legge costituzionale 1/2016.

Art. 67

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Province e dagli uffici dello Stato.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.

Art. 68

Con legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'articolo 67.

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale.

Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.

Art. 69

Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nell'articolo 13.

Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.

Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformità dell'articolo 49.

Art. 70

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste - esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione - saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario del Governo nella Regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe, per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.

Il fondo destinato per l'esercizio 1962-63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962-63.

Il Commissario del Governo nella Regione ripartisce i fondi di sua competenza, su parere conforme di una Commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

Alla stessa Commissione il Commissario del Governo potrà chiedere pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.

Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento.



Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia
Redazione a cura del Servizio giuridico-legislativo

Stampa a cura del Consiglio regionale
febbraio 2026

versione pdf disponibile sul sito web: www.consiglio.regione.fvg.it